

IL TRIBUNALE FEDERALE

della Federazione Italiana Pesistica

Avv. Alessandro Avagliano - Presidente

Avv. Emiliano Fasulo - Membro effettivo

Avv. Alessandro Gioia - Membro effettivo

ha pronunciato la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di

A.C. HINORE-


A.S.D. FITNESS CLUB CARINI

Nel procedimento disciplinare n 7/FIPE/2016

Deferiti

Il Sig. A.C. già atleta della A.S.D. Vlasov 200 ed attualmente non tesserato: per la violazione dell'art. 1 co 1 e dell'art. 8 co 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto, nonché dell'art. 9 dello Statuto e art. 31 del ROF, per *"avere praticato nell'ottobre 2016 attività sportiva relativa a discipline federali presso l'ASD Fitness Club Carini in costanza di tesseramento con l'ASD Vlasov 200, in spregio all'autorizzazione ottenuta per allenarsi ed essere seguito in gara dall'ASD Iron Fit di Palermo, ed in assenza di specifica autorizzazione"*;

La A.S.D. Fitness Club Carini, in persona del legale rappresentante *pro tempore*: per la violazione dell'art. 1 co 1 e dell'art. 8 co 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto, nonché degli artt. 5, co 6, 6, co 2, e 9 dello Statuto e art. 31 del ROF, per *"avere consentito all'atleta A.C. di praticare nell'ottobre 2016 attività sportiva relativa a discipline federali presso la propria palestra in Carini, via Capri n. 19, in costanza di tesseramento dell'atleta con l'ASD Vlasov 200, in spregio all'autorizzazione ottenuta*



dallo stesso per allenarsi ed essere seguito in gara dall'ASD Iron Fit di Palermo, ed in assenza di specifica autorizzazione";

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Procura Federale, lette le note del 05/10/2016 e 17/11/2016 con le quali il Presidente della Vlasov 200 segnalava i comportamenti dell'atleta A.C. che nell'ottobre del 2016, malgrado fosse con essa tesserato ed autorizzato ad allenarsi con la A.S.D. Iron Fit, avrebbe svolto attività di allenamento presso la A.S.D. Fitness Club Carini, apriva il presente procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta e di quest'ultima società.

Acquisita in fase istruttoria la documentazione allegata alla sopracitata segnalazione, nonché le ulteriori dichiarazioni del Presidente del C.R. Sicilia e del Delegato Provinciale di Palermo, la Procura Federale comunicava all'atleta A.C. ed alla A.S.D. Fitness Club Carini la conclusione delle indagini unitamente ai documenti sopra richiamati, nonché l'informativa dell'intenzione di procedere al deferimento per la violazione della normativa federale richiamata nell'epigrafe della presente sentenza.

L'atleta A.C. non esercitava alcuna delle facoltà difensive concesse gli con la sopracitata comunicazione di conclusione delle indagini, mentre il Presidente della A.S.D. Fitness Club Carini inviava una memoria difensiva datata 18/02/2017, nella quale, tra l'altro, negava che i locali rappresentanti nelle foto allegate alla seconda segnalazione corrispondessero alla propria palestra e che A.C. si fosse mai tesserato con loro, sottolineando, oltretutto, come la pesistica fosse da anni fuori dai loro programmi.

Il Procuratore Federale, acquisiti i documenti e la sopracitata memoria difensiva, terminava le indagini, e, con formale atto d'incolpazione e deferimento a giudizio del 23/02/2017, promuoveva azione disciplinare



nei confronti degli incolpati per i motivi e le violazioni indicate in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale Federale la fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento.

Il Presidente della A.S.D. Fitness Club Carini in data 24/02/2017 depositava una seconda memoria difensiva dai contenuti parzialmente diversi e contrastanti con la prima, già inviata alla Procura Federale, riconoscendo, tra l'altro, che effettivamente *"nel mese di settembre ed ottobre 2016 un tale non meglio identificato A.C. si presentava presso la nostra palestra per iscriversi nel settore pesistica"* e che *"il C. chiedeva di poter effettuare una settimana di prova come in uso con tutti i potenziali iscritti. Nelle more della prova il C. faceva presente di essere stato campione italiano di pesistica per una società di Carini, la Vlasov 200 e che per divergenze su premi federali che non gli venivano corrisposti aveva deciso di non frequentare più. Il nostro D.T. faceva presente che la sua posizione non consentiva di potersi allenare presso la nostra associazione e che sarebbe potuto tornare ad anno nuovo perché libero dal vincolo sociale"*.

All'udienza di discussione dinanzi al Tribunale Federale, fissata per il giorno 23/03/2017, era presente il Procuratore Federale Avv. Cristiana Varano, mentre nessuno era presente per i soggetti deferiti, i quali comunicavano la propria impossibilità a presenziare a detta udienza.

Il Procuratore Federale si riportava all'atto di deferimento ed incolpazione, chiedendo la condanna dell'atleta A.C. alla sanzione della squalifica per mesi due e della A.S.D. Fitness Club Carini dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale, dopo essersi riservato, espone i seguenti

Motivi della Decisione

Le condotte addebitate ai deferiti sono provate.

Infatti è stato ammesso dagli stessi soggetti deferiti che l'atleta A.C. avesse frequentato, allenandosi, i locali della A.S.D. Fitness



Club Carini, seppur tale confessione sarebbe limitata alla partecipazione ad una sola settimana quale periodo di prova.

Il C. consapevole di essere tesserato per altra società, ed autorizzato ad allenarsi per altra compagine ancora, avrebbe dovuto seguire i principi di diligenza e, di conseguenza, non avrebbe dovuto neanche provare ad allenarsi presso una terza associazione. La mancanza di lealtà e correttezza nel proprio comportamento si ravvisa anche nel fatto che egli, tramite il proprio padre, aveva chiesto (come da nota del 19/09/2016) ed ottenuto dalla FIPE (come da nota del 05/10/2016) la autorizzazione ad allenarsi con la ASD Iron Fit di Palermo *"essendo per motivi di studio a risiedere a Palermo"* e, pertanto, contrasta con tale esigenza la volontà di provare ad allenarsi presso la A.S.D. Fitness Club Carini avente sede, appunto, in Carini, Comune diverso dal capoluogo siciliano e località in cui ha sede la Vlasov 200, associazione per la quale era già originariamente tesserato.

Al tempo stesso, la A.S.D. Fitness Club Carini ha ammesso con la propria seconda memoria difensiva di essere consapevole non solo che nell'ottobre del 2016 il C. fosse tesserato per altra società, ma anche che l'atleta avesse divergenze in essere con quest'ultima, e, pertanto, non avrebbe dovuto permettergli di allenarsi presso i propri locali seppur per un breve periodo di prova e seppur per attività non strettamente attinenti alla disciplina federale della pesistica. La consapevolezza di tale violazione e la rilevanza federale delle attività svolte dal C. nel periodo di prova sono accertate proprio dal Presidente della A.S.D. Fitness Club Carini che ha ammesso che il proprio D.T. aveva riferito all'atleta di non poterlo tesserare almeno fino alla fine del 2016 perché già tesserato per altra compagine. Oltretutto, la strategia difensiva assai confusionaria e contraddittoria operata dalla società deferita, è quanto meno indizio di consapevolezza della violazione da essa commessa.

La condotta dei deferiti integra, pertanto, per quanto concerne il Sig.

A.C. , la violazione dell'art. 1 co 1 e dell'art. 8 co 1 e 2 del

Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto, nonché dell'art. 9 dello Statuto e art. 31 del ROF mentre, per quanto riguarda la A.S.D. Fitness Club Carini, la violazione dell'art. 1 co 1 e dell'art. 8 co 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto, nonché degli artt. 5, co 6, 6, co 2, e 9 dello Statuto e art. 31 del ROF.

Ad ogni buon conto, le sanzioni devono essere maggiormente contenute rispetto a quelle proposte dalla Procura Federale, in ragione della minore età del *C.* e del breve periodo per il quale emerge che sarebbe stata consumata l'infrazione disciplinare.


In merito alla richiesta avanzata dal Sig. *QUISSIS* esercente la potestà genitoriale sul deferito *A.C.* di trasmissione della documentazione attestante il tesseramento del proprio figlio, questo Tribunale si dichiara incompetente a soddisfare tale richiesta, non rientrando fra i propri poteri quello di rilasciare copia di documentazione amministrativa a richiesta dei tesserati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in parziale accoglimento delle richieste come formulate dalla Procura Federale, condanna il tesserato *AC* alla sanzione dell'ammonizione e la A.S.D. Fitness Club Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla sanzione della ammenda di € 200,00.

Roma, 3 aprile 2017

Avv. Alessandro Avagliano - Presidente



Avv. Emiliano Fasulo - Membro effettivo



Avv. Alessandro Gioia - Membro effettivo

